



Conferenza dell'Autorità d'Ambito

ATTO N°20

OGGETTO: affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

L'anno duemilasei addì 21 marzo 2007, presso il Forum Museo Shop Convegni - Omegna sito presso il parco Pasquale Maulini, 1 a Omegna, convocata con avviso del 13/03/2007 protocollo n. 371, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 15.30 prosegue la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

In sala risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presente	Assente
Presidente dell'autorità d'Ambito - Provincia di Novara	Sergio Vedovato	12,740%	12,740%	
Provincia del VCO	Desanti Giovanni	12,260%	12,260%	
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Signorelli	3,869%	3,869%	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Giuseppe Cremona	1,313%	1,313%	
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	4,018%	4,018%	
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlino	0,489%	0,489%	
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,775%	4,775%	
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabaroni	2,300%	2,300%	
B.T.O. 7 Media Valsesia	Marino Spagnolini	3,816%	3,816%	
B.T.O. 8 Novara	Paolo Pepe	7,319%	7,319%	
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Enzo Zanotti Fregonara	7,891%		7,891%
B.T.O. 10 Verbania	Claudio Zanotti	2,271%	2,271%	
Comunità Montana Alto Verbano	Luigi Airola	1,336%	1,336%	
Comunità Montana Cusio Mottarone	Ezio Barbeta	4,194%	4,194%	
Comunità Montana dei Due Laghi	Angelo Gemelli	1,319%	1,319%	
Comunità Montana Monte Rosa	Claudio Sonzogni	4,211%	4,211%	
Comunità Montana dello Strona e del Basso Toce	Alvaro Bernardini	1,963%		1,963%
Comunità Montana Val Grande	Magda Verazzi	2,110%		2,110%
Comunità Montana Valle Antrona	Dario Ricchi	2,498%	2,498%	
Comunità Montana Valle Cannobina	Silvano Dresti	1,856%		1,856%
Comunità Montana Valle Ossola	Pier Leonardo Zaccheo	6,072%		6,072%
Comunità Montana Valle Vigizzo	Federico Cavalli	3,027%		3,027%
Comunità Montana Valli Antigorio Diverio Formazza	Marcello Dalla Pozza	8,353%	8,353%	
TOTALE		100,00%	77,081%	22,919%

Partecipano l'ing. Marco Lombardi e la dott.sa Barbara Maraviglia dell'Autorità d'Ambito.



Il presidente Sergio Vedovato procede alla trattazione del punto dell'ordine del giorno n°2

Delibera di affidamento con allegati schemi di Convenzione di affidamento, Disciplinare Tecnico e contratto di servizio tra Gestore e Società Operativa Territoriale

riassumendo ai presenti i passi fatti dalla Conferenza d'Ambito negli ultimi 2 anni, ed in particolare gli oltre 60 incontri con gli Enti Locali finalizzati alla messa a punto degli atti di indirizzo di febbraio e dicembre 2005, del Piano d'Ambito approvato nel settembre 2006, e del sistema tariffario e di standard di servizio messo a punto in dicembre 2006. Il Presidente prosegue ricordando anche il programma di affidamento del servizio idrico integrato definito sempre a dicembre 2006 e che i documenti oggetto di approvazione nella seduta odierna sono stati preparati dagli Uffici dell'Autorità d'Ambito in collaborazione con i tecnici e gli esperti di Acqua Novara.VCO (GUA) e delle Società Operative Territoriali (SOT), nonché con la verifica dello studio legale che ha assistito l'Autorità d'Ambito nei mesi di febbraio e marzo 2007. Il Presidente ricorda quindi che nella giornata di ieri, 20 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione di Acqua Novara.VCO ha approvato gli schemi di Convenzione di affidamento, Disciplinare Tecnico e Contratto di servizio GUA-SOT. Il Presidente conclude affermando che, una volta definito l'affidamento il compito dell'Autorità d'Ambito passa da quello di pianificazione a quello di controllo e che pertanto il 2007 sarà un anno denso di appuntamenti e lavoro.

Il Presidente chiede quindi ai presenti se ritengono di proseguire con la presentazione dei principali elementi dei documenti in approvazione, già trasmessi ad ogni rappresentante, o desiderano procedere con le eventuali osservazioni. I presenti richiedono una presentazione di sintesi ed il Presidente invita il Direttore dell'Autorità d'Ambito a procedere in tal senso.

Il Direttore dell'Autorità d'Ambito precisa che i documenti in approvazione, oggi consegnati a tutti i presenti, differiscono da quelli già inviati a tutti i rappresentanti per i seguenti aspetti:

- nel Disciplinare Tecnico è stato abbassato il limite per classificare come manutenzione straordinaria, e quindi come investimento, un intervento di sostituzione di condotte, da 6 a 3 metri lineari;
- sempre nel Disciplinare Tecnico sono stati modificati alcune specifiche tecniche inerenti le fognature al fine di rendere il Disciplinare coerente con il Regolamento di fornitura e le prassi in essere.

Il Direttore dell'Autorità d'Ambito procede avvalendosi della proiezione della presentazione del file già trasmesso ai rappresentanti unitamente ai documenti in approvazione. In particolare nel corso della presentazione il Direttore dell'Autorità d'Ambito illustra:

- l'esito della verifica sui mutui in carico agli Enti Locali e loro società patrimoniali;
- i criteri e le modalità di messa a punto del Piano Stralcio Triennale, attualmente fase di predisposizione, e le modalità di rendicontazione e aggiornamento che il GUA dovrà attuare;
- lo scopo ed il campo di applicazione dell'affidamento;
- le responsabilità del gestore ed il ruolo di direzione e coordinamento svolto sulle SOT;
- il modello organizzativo;
- gli aspetti inerenti il rapporto tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito;
- gli aspetti inerenti il rapporto tra il Gestore e gli Enti Locali.

Al termine della presentazione il presidente Vedovato apre il dibattito. Intervengono:

- il Presidente della Comunità Montana 2 Laghi, sig. Gemelli, chiedendo che l'Autorità d'Ambito definisca criteri elastici di assegnazione dei contributi alle Comunità Montane;



il presidente Vedovato ricorda che in sede di approvazione dell'atto di indirizzo del 19/12/2005 era già stato previsto che, fermo restando la necessità di erogare i contributi sulla base di un accordo di programma, come previsto dalla normativa di settore, fosse la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane a proporre i criteri di ripartizione dei contributi tra le Comunità Montane; il presidente Vedovato conferma pertanto questo indirizzo dichiarandosi disponibile a incontrare i Presidenti delle Comunità Montane ed esaminare con gli stessi le opzioni possibili.

- Il Rappresentante del B.T.O. n°7, sig. Spagnolini, affermando che alcuni Comuni potrebbero andare incontro a problemi di equilibrio economico-finanziario qualora i dipendenti che i Comuni stessi avevano previsto di trasferire al GUA non acconsentissero; il presidente Vedovato ricorda che oltre al trasferimento del personale, le Amministrazioni, almeno nella prima fase di affidamento, possono concordare con il GUA soluzioni di “lavoro part-time per conto”, perfezionabili con la Convenzione tipo messa a punto anche a tale scopo dall'Autorità d'Ambito.
- Il Rappresentante del B.T.O. n°5, sig. Orlando, chiedendo di:
 - o specificare la ragione per la quale a fronte delle minori rate dei mutui accertate con l'ultima verifica, non si preveda una diminuzione della tariffa; il presidente Vedovato specifica che la tariffa applicabile per legge sulla base delle precedenti tariffe e costi era pari a circa 1,02 €/m³, mentre la tariffa approvata, pari a 0,897 €/m³, richiede la realizzazione degli investimenti facendo esclusivo ricorso a finanziamento oneroso; pertanto minori costi di rimborso delle rate ai Comuni costituiscono un minimo di “agio finanziario”, che, una volta confermato a consuntivo, potrebbe produrre negli anni successivi benefici in termini di riduzione della tariffa;
 - o chiarire le modalità di gestione degli oneri di urbanizzazione, al fine di assicurare il comportamento omogeneo da parte dei Comuni, ed in particolare che questi continuino a chiedere ai privati di intervenire direttamente qualora il costo di realizzazione delle opere sia superiore a quello degli oneri di urbanizzazione; il presidente Vedovato, avvalendosi della video-proiezione del comma 9 dell'articolo 8 dello schema di Convenzione di affidamento, mette in evidenza che “Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Autorità d'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o direttamente dal Comune stesso o dal Gestore, previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione”. Il Presidente propone che, al fine di evitare eventuali interpretazioni che escludano la possibilità di intervento dei privati, dal testo in esame sia eliminata la parola “direttamente”. I presenti concordano.
- Il Presidente della Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza, sig. Dalla Pozza, affermando, in riferimento all'aspetto del personale delle SOT, che le condizioni previste dai contratti vigenti nella aziende del settore idrico sono sicuramente migliori di quelli degli Enti Locali e che pertanto è probabile attendersi una richiesta di trasferimenti significativa, con conseguente aumento dei costi; il presidente Vedovato dichiara che l'aspetto economico è stato valutato in fase di predisposizione del Piano d'Ambito, che individua le risorse necessarie per le spese inerenti il personale sulla base dei costi medi sostenuti dalle aziende che hanno dato vita alle SOT; l'obiettivo per il futuro rimane comunque l'utilizzo ottimale delle risorse umane al fine di rendere il sistema più efficiente che in passato.

Non avendo più nessuno Preso la parola, il presidente Vedovato mette ai voti la seguente deliberazione.



LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale";

Vista la legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, recante "delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Vista la Convenzione istitutiva della Conferenza della Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale la Conferenza dell'Autorità d'ambito, nel quadro di riferimento definito dalla L.R. 13/97, assume le seguenti determinazioni:

- [...] d) definisce il modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato [...];
- f) [...] compimento degli atti o affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera D; sulla base di criteri di efficacia ed economicità e con il vincolo della reciprocità degli impegni;

Richiamato l' "Atto di indirizzo e programma di riunificazione delle gestioni pubbliche necessario per l'affidamento in-house del servizio idrico integrato", adottato con delibera n. 9 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito in data 19/12/05.

Richiamata la deliberazione n°11 della Conferenza d'Ambito del 15/09/2006 con la quale si approva il Piano d'Ambito.

Richiamata la deliberazione n°12 della Conferenza d'Ambito del 15/09/2006 con la quale si approva l'iter di riconoscimento delle gestioni esistenti.

Richiamata la deliberazione n°16 della Conferenza d'Ambito del 14/12/2006 con la quale si approva il sistema di articolazione tariffaria ed il prezzo delle prestazioni che potrà applicare il Gestore Unico d'Ambito con le relative decorrenze temporali.

Richiamata la deliberazione n°17 della Conferenza d'Ambito del 14/12/2006 con la quale si approvano la Carta dei Servizi, il Regolamento di fornitura e lo schema di Convenzione tipo contenente le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Richiamata la deliberazione n°18 della Conferenza d'Ambito con la quale, preso atto della conformità degli schemi di "Accordo di programma per la costituzione ed il controllo di un Gestore Unico di Ambito" (GUA) e dello schema di statuto del GUA ai requisiti previsti dal sopraccitato atto di indirizzo del 19/12/2005, si delibera di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a tale soggetto entro il 31/03/2007.

Richiamato l'Accordo di programma stipulato il giorno 22 dicembre 2006 da 86 Comuni rappresentativi del 77,44% della popolazione residente nell'ambito territoriale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera G e costituente parte integrante della stessa;

Considerato che il suddetto Accordo di Programma ha ad oggetto la creazione di una società di capitali partecipata interamente dai Comuni dell'ambito territoriale ottimale che abbia i requisiti per essere affidataria del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 150, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/2006



su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo il disposto dell'art. 148, comma 5, del medesimo D. Lgs. 152/2006.

Considerato che nel detto Accordo di Programma è stato individuato un procedimento di attuazione del suddetto obiettivo articolato in fasi organizzative e temporali. Detto Accordo prevede fra l'altro che, nella prima fase, la società per azioni di cui al punto che precede (nel prosieguo indicata come Gestore Unico d'Ambito, "GUA") sia costituita dai Comuni che inizialmente stipulino l'Accordo e dalle Province di Novara e dal Verbanò Cusio Ossola e che dette Province siano titolari di una partecipazione al capitale del GUA in misura tale da consentire la graduale cessione delle azioni a tutti i Comuni del proprio territorio entro il termine massimo di due anni dalla stipulazione dell'Accordo medesimo. L'Accordo prevede altresì che il GUA, ferma la titolarità esclusiva della gestione, espleti il servizio tramite le proprie capacità dirette, ma anche avvalendosi dell'attività e dell'organizzazione aziendale di cinque società (società operative territoriali, "SOT") costituite tramite l'aggregazione di gestori già operanti sul territorio: Sin&VE S.r.l. (ovvero la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui ha partecipato Sin S.p.A.); Acque S.p.A. , AIA S.r.l.; Acque Nord S.p.A., Idrablu S.p.A. , stipulando a tal fine con le stesse appositi contratti di servizio ed esercitando sulle stesse direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Considerato che il predetto Accordo ha individuato quali presupposti per l'esercizio del controllo analogo:

- (i) la nomina diretta degli amministratori del GUA da parte dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo medesimo e di quelli che successivamente vi aderiranno, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;
- (ii) la sottoposizione degli atti fondamentali della gestione all'assemblea del GUA;
- (iii) la sottoposizione del piano finanziario del GUA alla preventiva approvazione dell'ATO;
- (iv) la sottoposizione, preventivamente all'approvazione, degli atti fondamentali della gestione all'ATO per la verifica di compatibilità rispetto al Piano di Ambito;
- (v) la sottoposizione all'ATO dei dati fondamentali inerenti la gestione del GUA per la verifica del rispetto degli standard di efficienza e di economicità e qualità previsti dalla convenzione di affidamento;
- (vi) la nomina di una apposita Commissione, i cui membri siano designati dai Comuni soci del GUA, con il compito e il potere di accedere a tutti i documenti contabili e sociali del GUA; di richiedere informazioni all'organo amministrativo; di esercitare un continuo controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi posti al GUA, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità; di relazionare in merito ai Comuni; di formulare direttive ed indirizzi vincolanti all'organo amministrativo del GUA; di svolgere i predetti compiti ed attività anche con riguardo alle SOT;
- (vii) la preventiva approvazione da parte dei Comuni soci del GUA, in conferenza di servizi, delle proposte di modifica statutaria del GUA medesimo, di variazione del capitale sociale.

Considerato che il predetto Accordo prevede che, nella seconda fase, i Comuni soci delle SOT adegueranno queste ultime ai principi enunciati dall'Accordo medesimo.

Considerato che il predetto Accordo prevede fra l'altro che, nella terza fase, da concludersi entro il 31.12.2011, le SOT si fondano per incorporazione nel GUA secondo i principi e con le modalità di cui all'Accordo medesimo.



Preso atto che il predetto Accordo di programma è stato sottoscritto da 86 Comuni nei quali risiede il 77,44% degli abitanti dell'ambito territoriale ottimale e che gli stessi hanno nella stessa data proceduto alla costituzione del sopraccitato Gestore Unico d'Ambito, società Acqua Novara.VCO, costituzione alla quale hanno partecipato anche le Province di Novara e del VCO per le quote non sottoscritte dai rispettivi Comuni.

Si riporta di seguito l'elenco degli 86 Comuni in questione:

Antrona Schieranco, Armeno, Arola, Arona, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago Novarese, Beura Cardezza, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Brovello Carpugnino, Caltignaga, Cameri, Cannero Riviera, Casalbeltrame, Casale Corte Cerro, Casalvolone, Castelletto Ticino, Cavaglio d'Agogna, Cerano, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cureggio, Cursolo Orasso, Fara Novarese, Galliate, Garbagna, Gattico, Germagno, Ghemme, Ghiffa, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Invorio, Lesa, Madonna Del Sasso, Maggiora, Malesco, Masera, Massino Visconti, Miasino, Montecrestese, Montescheno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pogno, Premia, Re, Recetto, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Soriso, Suno, Tocco, Tornaco, Trarego Viggiona, Trecate, Trontano, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette

Preso atto che la Acqua Novara.VCO:

- ha operato attraverso il proprio consiglio di amministrazione al fine di dotarsi da subito di una struttura operativa con funzione di direzione e coordinamento delle società operative territoriali individuate nel sopraccitato accordo di programma, nonchè:
 - o gestione dei rapporti con l'Autorità d'Ambito;
 - o gestione dei flussi finanziari;
 - o predisposizione del bilancio consolidato Gestore-SOT;
 - o controllo dei contratti di servizio con le SOT;
 - o definizione di:
 - iniziative volte all'ottimizzazione organizzativa del Servizio nell'intero territorio dell'ATO;
 - Piano Stralcio Triennale Preventivo;
 - Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico integrato
 - Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione
 - Piano di prevenzione delle emergenze idriche
 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite
 - Piano di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni
- ha definito, di concerto con le SOT individuate nel sopraccitato Accordo di programma, e con il supporto degli Uffici dell'Autorità d'Ambito, uno schema di contratto di servizio tipo, con il quale le SOT, oltre a svolgere le attività loro affidate dal GUA, si impegnano a mettere a disposizione e progressivamente trasferire allo stesso, le proprie capacità aziendali inerenti la gestione dei flussi finanziari, degli investimenti e dei laboratori analisi.

Richiamata la nota del Presidente dell'Autorità d'Ambito in data 12/02/2007 (prot. n°210) con la quale si rendeva nota ai Comuni dell'ambito territoriale ottimale la prevista decorrenza temporale dell'efficacia dell'affidamento della gestione unitaria del servizio idrico integrato.

Richiamati i contenuti della suddetta nota, i quali prevedono fra l'altro:



- “l’applicazione con decorrenza 01/01/2007 delle tariffe approvate con atto n°16 del 14/12/2006; tali tariffe saranno applicate esclusivamente da Acqua Novara.VCO che procederà a trasferire:
 - o al titolare della gestione precedente all’affidamento in questione, i proventi del servizio calcolati sulla base delle tariffe del 2006 e dei consumi pro-die per il periodo antecedente l’affidamento stesso; tempistiche e modalità di trasferimento saranno oggetto di successive delibere della Conferenza d’Ambito;
 - o agli Enti Locali titolari dei mutui inclusi nel Piano d’Ambito, il rimborso delle rate 2007 al netto di tutti i contributi, anche a valere sul fondo sviluppo investimenti, per i quali è possibile individuare una diretta imputazione tra contributo e mutuo; tempistiche e modalità di trasferimento saranno successivamente deliberate dalla Conferenza d’Ambito.
- L’applicazione con decorrenza dall’affidamento stesso di:
 - o Prezziario delle prestazioni approvato con atto n°16 del 14/12/2006;
 - o Carta dei Servizi e del Regolamento di fornitura approvati con atto n°17 del 14/12/2006.
- L’avviamento degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito secondo il Piano Stralcio Triennale in fase di predisposizione e la cui approvazione sarà oggetto di successive delibere della Conferenza d’Ambito;
- L’accantonamento della quota parte del 5% del gettito tariffario da trasferire successivamente alle Comunità montane per gli interventi di riassetto idrogeologico.”

Preso atto che, coerentemente a quanto previsto dalle sopraccitate deliberazioni e nota, i Consigli di 8 Comuni, ove risiedono 17080 abitanti, pari al 3,41% della popolazione dell’ambito territoriale, hanno successivamente deliberato quanto necessario per acquisire le quote azionarie di Acqua Novara.VCO loro riservate dalle Province (le rispettive deliberazioni sono agli atti). Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni in questione: Cannobio, Meina, Nebbiuno, Paruzzaro, Premeno, Caltignaga, Fontaneto d'Agogna, Vaprio d'Agogna

Preso atto che, coerentemente a quanto previsto dalle sopraccitate deliberazioni e note, le Giunte di 13 Comuni, ove risiedono 14834 abitanti, pari al 2,96% della popolazione dell’ambito territoriale, hanno successivamente deliberato l’impegno necessario per acquisire le quote azionarie di Acqua Novara.VCO loro riservate dalle Province (le rispettive deliberazioni sono agli atti). Si riporta di seguito l’elenco dei 13 Comuni in questione: Arizzano, Aurano, Boca, Carezzo, Intragna, Pombia, Prato Sesia, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sozzago, Terdobbiate, Valstrona.

Preso atto che altri Comuni hanno comunicato l’intenzione di adottare le sopraccitate deliberazioni nel corso dei prossimi giorni.

Preso atto che, coerentemente con quanto previsto nella deliberazione n°12 del 15/09/2007, gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno proceduto a condurre le istruttorie necessarie per la prosecuzione delle gestioni in essere ai sensi dell’art. 113, commi 14 e 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Valutate dette istruttorie, allegate sub F alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, e preso atto che, relativamente a quanto previsto dal comma 15-bis dell’articolo 113 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i sono pervenute le istanze dei seguenti soggetti:

- Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di San Pietro Mosezzo;
- SICEA S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di Cannobio;



- Thuega Mediterranea S.r.l. relativamente al servizio di acquedotto del Comune di Romentino;
e che, come risulta dalla relazione allegato F sussistono i presupposti di cui alla citata norma per la prosecuzione delle rispettive gestioni sino alle seguenti scadenze: 31/01/2023 per la Acque Potabili, 15/11/2020 per la Sicea, 28/09/2018 per la Thuega Mediterranea;

Preso atto che relativamente a quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 113 del TUEL sono pervenute le istanze dei seguenti soggetti:

- Acquedotto Alzese (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Pella)
- Acquedotto ARA (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Grignasco)
- Acquedotto Giacomini (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di San Maurizio d'Opaglio)
- Acquedotto Villa Ada (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Ghiffa)
- Imprese Turistiche Mottarone Srl (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Gignese);

che, come risulta dalla relazione allegata al punto F, sussistono i presupposti di cui alla citata norma per la prosecuzione delle rispettive gestioni,
che i Comuni interessati hanno formalizzato parere positivo in merito alla prosecuzione delle sopraccitate gestioni (pareri depositati agli atti) e che pertanto può essere resa l'autorizzazione di cui al citato art. 113, comma 14, per la prosecuzione della gestione sino al 31/12/2026 salvo diverse determinazioni da parte dei soggetti interessati;

Preso atto che la Comuni Riuniti VCO S.r.l. ha presentato in data 8.1.2007 istanza di salvaguardia della propria gestione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 5.1.994 n. 36 e dell'art. 7 della legge regionale 13/1997; considerato che la disposizione di cui all'art. 9 della legge 36/1994 è stata abrogata dall'art. 175, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 152/2006; considerato altresì che comunque non sussisterebbero i presupposti previsti da tali norme in quanto l'Autorità d'Ambito, anche in attuazione del principio dell'unicità della gestione di cui all'art. 150, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (previsto già nell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione n°9 del 19/12/2005, e successivamente confermato con le delibere di approvazione del Piano d'Ambito di cui alla Conferenza d'Ambito n°11 del 15/09/2006, dell'iter di riconoscimento delle gestioni ai sensi dei commi 14 e 15-bis dell'articolo 113 del D.Lgs 267/2000 di cui alla Conferenza d'Ambito n°12 del 15/09/2007 nonché del programma di attività finalizzato all'affidamento in-house del servizio idrico integrato di cui alla Conferenza d'Ambito n°18 del 14/12/2006), ritiene necessario affidare ad un unico soggetto, Acqua Novara.VCO S.p.A., la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'intero ambito territoriale ottimale, e che a tale obiettivo si pervenga attraverso un percorso di riunificazione delle gestioni pubbliche concretizzato nella costituzione del Gestore Unico d'Ambito e delle 5 SOT dal Gestore controllate; considerato pertanto che l'Autorità d'Ambito non ravvisa la necessità, né l'opportunità di salvaguardare alcuna forma e capacità gestionale di organismi esistenti.

Preso atto che, con la sopraccitata istanza si richiedeva in via equivalente il riconoscimento della Comuni Riuniti quale Società Operativa Territoriale (SOT); considerato che tale riconoscimento non appare compatibile con l'Accordo di programma i cui contenuti



sono già stati valutati e fatti propri nella sopraccitata deliberazione della Conferenza d'Ambito n°18 del 14/12/2006 (si ricorda che l'Accordo di programma individua 5 SOT tra le quali non è compresa la Comuni Riuniti); considerato altresì che non risulta all'istruttoria alcun elemento tale da far ritenere necessaria la revisione dei predetti atti della Conferenza d'Ambito.

Preso atto che, relativamente a quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 113 del D. lgs. 152/2006 è pervenuta una richiesta di autorizzazione alla prosecuzione della gestione da parte della Servizi Pubblici Trecatesi S.p.A., ma che la stessa non può essere accolta in quanto la società non risulta proprietaria degli impianti gestiti, se non in misura marginale e non sufficiente alla resa del servizio nel territorio interessato; e comunque che la struttura soggettiva della società (il Comune di Trecate ha proceduto all'individuazione di un socio di minoranza privato senza ricorrere a procedura ad evidenza pubblica) non è riconducibile alla *ratio* di cui al comma 14 del citato art. 113, volta a consentire la salvaguardia delle gestioni in capo a soggetti privati estranei al controllo degli enti locali;

Preso atto che è pervenuta una richiesta di interruzione della gestione da parte della Società Elettrica Villanuova Srl (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Ghiffa), con conseguente richiesta di trasferire gli impianti al Gestore pubblico e che come da nota del Comune di Ghiffa n°1695/2013 del 21/03/2007 le parti stanno procedendo ad individuare una soluzione tecnico-operativa finalizzata all'allacciamento delle utenze in questione all'acquedotto pubblico.

Preso atto che sarà necessario verificare anno per anno la coerenza del modello organizzativo in atto rispetto al Piano d'Ambito approvato con il sopraccitato atto 11/2006.

Richiamata la nota n°363 del 12/03/2007 inviata a mezzo fax, con la quale si comunicava a tutti gli Enti Locali l'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Autorità d'Ambito delle verifiche sui mutui in ammortamento da parte di Enti Locali e loro patrimoniali, e dei relativi contributi, verifiche svolte dagli uffici dell'Autorità d'Ambito in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n°18 del 14/12/2006;

Preso atto che, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n°16 del 14/12/2006 il Presidente della Conferenza d'Ambito ha proceduto all'avviamento delle consultazioni delle Associazioni dei consumatori, e che queste si sono rese disponibili ad avviare un percorso di progressivo confronto;

Preso atto che il Comitato Esecutivo ha valutato i fabbisogni di informazione del pubblico ed il Presidente ha dato mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito di procedere, avvalendosi di ditte specializzate, alla definizione di un piano di comunicazione biennale ed alla progettazione di una prima campagna di informazione;

Rilevato che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d'Ambito nella riunione del 16 marzo 2007 in merito alla presente deliberazione ha espresso parere favorevole;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto che, per la migliore gestione del servizio idrico integrato, è necessaria l'individuazione di un unico soggetto gestore per l'intero ambito territoriale ottimale e per un arco di tempo sufficiente a consentire la realizzazione degli investimenti volti all'ottimizzazione del servizio e che tale durata è individuabile nel periodo di tempo sino al 31/12/2026 per le ragioni specificate del Piano d'Ambito;



Ritenuto che, in considerazione dello stato attuale della gestione del servizio idrico integrato sul territorio e degli interessi pubblici espressi dalle previsioni del citato Accordo di programma, tale possibilità possa, allo stato, essere assicurata solamente tramite l'affidamento in house della gestione del servizio ad un'unica società pubblica ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.e dell'art. 150, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto che, in considerazione dello stato attuale della gestione del servizio idrico integrato sul territorio e degli interessi pubblici espressi dalle previsioni del citato Accordo di programma, tale possibilità possa, allo stato, essere assicurata solamente tramite l'affidamento in house della gestione del servizio ad una società pubblica ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.e dell'art. 150, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Infatti:

- a) i costi operativi unitari storici delle strutture industriali pubbliche sinora operanti sul territorio (utilizzati come base per il calcolo dei costi previsti nel Piano d'Ambito approvato il 15/09/2006), risultano inferiori alla media rilevata a livello nazionale e di area (Italia settentrionale) dagli Enti competenti;
- b) gli investimenti pro-capite annui individuati nel Piano d'Ambito risultano superiori alla media rilevata a livello nazionale e di area (Italia settentrionale) dagli Enti competenti;
- c) la tariffa media ponderale iniziale risulta inferiore alla media rilevata a livello nazionale e di area (Italia settentrionale) dagli Enti competenti, ed anche la dinamica tariffaria prevista dal Piano d'Ambito si colloca nella fascia medio bassa dei piani d'ambito censiti a livello nazionale e di area (Italia settentrionale) dagli Enti competenti;
- d) il perseguimento simultaneo dei tre obiettivi di cui ai punti a), b) e c) è reso possibile dalla combinazione di due fattori:
 - l'imposizione al Gestore dell'obbligo di reinvestire almeno l'80% della remunerazione del capitale investito (prevista dalle norme di settore nella misura del 7% annuo), imposizione possibile solamente nell'ambito di un affidamento in-house, con il quale i soci pubblici del gestore rinunciano a parte significativa (almeno l'80%) degli utili (che nell'arco di piano ammontano complessivamente 165.000.000 €) a favore degli utenti in termini di tariffe più basse e investimenti più alti;
 - la valorizzazione delle strutture industriali presenti, caratterizzate da costi unitari già buoni in riferimento al settore ed ulteriormente migliorabili attraverso il processo di integrazione del gestore unico d'ambito con le società operative territoriali dallo stesso già controllate;
- e) la situazione di partenza che, caratterizzata sia da una elevata frammentazione delle gestioni e sia dalla presenza di soggetti pubblici di carattere industriale (costituenti un patrimonio professionale ed economico della collettività dell'ambito), si meglio presta ad essere riorganizzata (al fine di raggiungere le dimensioni e le caratteristiche di efficacia, economicità ed efficienza previste dalla normativa e richieste dalla collettività) attraverso un processo di progressiva riunificazione delle gestioni pubbliche che nasce dal basso, anziché essere assorbita da parte di un soggetto esterno.



Ritenuto peraltro che Acqua Novara.VCO S.p.A. si avvalga dell'attività operativa delle SOT, in coerenza con le previsioni del citato Accordo di Programma.

Ritenuto che Acqua Novara.VCO S.p.A. soddisfi i requisiti per il controllo analogo previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.e dell'art. 150, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto:

- (i) è partecipata esclusivamente e direttamente dagli enti locali dell'ambito territoriale ottimale;
- (ii) l'attuale statuto del GUA, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera H e costituente parte integrante della stessa, regola già in maniera incisiva, rispetto a quanto richiesto dalla legge e dall'attuale giurisprudenza nazionale ed europea, l'azione di controllo da parte dei singoli Enti Locali soci sulle attività gestionali del GUA che deve avvenire in forma analoga a quello esercitato sui propri servizi in quanto:
 - a) l'oggetto sociale è ristretto all'attività del Servizio Idrico Integrato;
 - b) la partecipazione al capitale sociale è ristretta ai soli enti pubblici locali ricompresi del perimetro di servizio dell'ATO 1;
 - c) è riservata dall'art. 8.1 dello statuto all'assemblea dei soci l'autorizzazione delle principali decisioni gestionali e specificamente:
 - la valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato;
 - l'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione, sia propri che delle società controllate;
 - l'approvazione del budget annuale d'esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle SOT;
 - l'approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica trimestrale in corso d'esercizio;
 - l'approvazione degli schemi dei contratti di servizio;
 - l'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni;
 - d) è stata istituita, dall'art. 8.3 dello statuto una specifica commissione tra i Comuni soci che può accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione ai Comuni;
 - e) la commissione istituita ai sensi dell'art. 8.3 dello statuto può inoltre formulare direttive ed indirizzi vincolanti in materia gestionale al consiglio di amministrazione del GUA;
 - f) Il consiglio di amministrazione è integralmente nominato ed è revocabile in ogni momento dagli enti pubblici soci

Rilevato pertanto che l'attuale statuto già consente la qualificazione della società come in house per i poteri preventivi e di controllo in materia gestionale spettanti ai soci nello statuto;



Richiamato l'art. 134 comma 4 del citato D.Lgs.267/2000 e ritenuta l'urgenza di provvedere.

Per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle premesse

DELIBERA

1. di affidare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 1 alla società Acqua Novara.VCO S.p.A. ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 150, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle premesse;
2. di determinare la durata dell'affidamento sino al 31 dicembre 2026;
3. di approvare lo schema di Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, allegato sotto la lettera A, ed il relativo Disciplinare Tecnico, allegato sotto la lettera B;
4. di approvare lo schema di contratto di servizio tra Acqua Novara.VCO S.p.A. e SOT, allegato sotto la lettera C;
5. di dare mandato a Acqua Novara.VCO S.p.A. di determinare i corrispettivi unitari dovuti a ciascuna SOT per lo svolgimento delle attività operative relative al servizio idrico integrato nei Comuni soci e/o convenzionati con la stessa SOT in coerenza con le previsioni della presente deliberazione, del Piano d'Ambito e dell'Accordo di programma di cui alle premesse, di sottoscrivere i relativi contratti di servizio;
6. di dare mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito di sottoscrivere quanto più tempestivamente possibile la Convenzione di cui al punto 3 con la società Acqua Novara VCO S.p.A., apportando eventuali modifiche che non alterino i principi e gli aspetti economico-finanziari contenuti nello schema approvato al punto 3;
7. di determinare che l'efficacia dell'affidamento:
 - a) decorra dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 6 per il territorio dei Comuni che alla data di sottoscrizione della medesima Convenzione siano soci di Acqua Novara.VCO S.p.A. o abbiano già formalmente comunicato l'impegno a perfezionare l'acquisizione della partecipazione azionaria in detta Società entro il 31/12/2007, e siano soci di una delle SOT con cui sia stato stipulato idoneo contratto di servizio da parte di Acqua Novara.VCO S.p.A. , oppure abbiano formalmente comunicato l'impegno a diventare soci della SOT medesima entro il 31/12/2007, e/o abbiano stipulato con la stessa SOT idonea convenzione;
 - b) decorra per gli altri Comuni dal momento in cui siano perfezionati le suddette partecipazioni e/o impegno di assumere la partecipazione in Acqua Novara.VCO S.p.A. e siano soci di una delle SOT con cui sia stato stipulato idoneo contratto di servizio da parte di Acqua Novara.VCO S.p.A. , oppure abbiano formalmente comunicato l'impegno a diventare soci della SOT medesima, e/o abbiano stipulato con la stessa SOT idonea convenzione
8. di determinare che i Comuni di cui al punto 7. lettera b) potranno proseguire nella gestione oggi in essere fino a quando non siano verificati i presupposti di cui al medesimo punto 7. lettera b) e comunque non oltre il 31/12/2007; detti Comuni dovranno acquisire le partecipazioni di cui al precedente punto 7. con modalità e scadenze che saranno oggetto di specificazione tramite successive delibere della



Conferenza d'Ambito, fermo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006;

9. di riconoscere ai sensi dell'art. 113, comma 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la prosecuzione delle concessioni in capo a:
 - Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di San Pietro Mosezzo, fino al 31/01/2023;
 - SICEA S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di Cannobio, fino al 15/11/2020;
 - Thuega Mediterranea S.r.l. (relativamente al servizio di acquedotto del Comune di Romentino), fino al 28/09/2018;
10. di autorizzare, sino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 113, comma 14, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. , la gestione privata dei seguenti soggetti:
 - Acquedotto Alzese (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Pella)
 - Acquedotto ARA (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Grignasco)
 - Acquedotto Giacomini (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di San Maurizio d'Opaglio)
 - Acquedotto Villa Ada (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Ghiffa)
 - Imprese Turistiche Mottarone Srl (relativamente al servizio di acquedotto erogato ad alcuni utenti del Comune di Gignese);

e dare conseguentemente mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito di sottoscrivere quanto prima con i sopraccitati soggetti le convenzioni di cui al comma 14 dell'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che la gestione da parte di Comuni Riuniti VCO S.r.l. dovrà cessare entro il 31.12.2007, salvo ulteriori proroghe di legge, dando mandato al Presidente della Conferenza d'Ambito di individuare di concerto con i Comuni interessati le modalità di superamento dell'attuale situazione;
12. di dare atto che la gestione da parte di Servizi Pubblici Trecatesi S.p.A. dovrà cessare entro il 31.12.2007, salvo ulteriori proroghe di legge, dando mandato al Presidente della Conferenza d'Ambito di individuare di concerto con il Comune di Trecate le modalità di superamento dell'attuale situazione;
13. di dare mandato ad Acqua Novara.VCO di concordare con il Comune di Ghiffa le modalità di presa in carico del servizio di acquedotto attualmente gestito dallo Società Elettrica Villanuova Srl, fermo quanto previsto dal punto 7;
14. di approvare le tabelle di cui agli allegati D ed E, da allegare alla Convenzione di affidamento, stabilendo che:
 - a. Acqua Novara.VCO proceda al rimborso dei mutui in ammortamento da parte degli Enti Locali per i quali ha effetto il presente atto di affidamento, nonché per le società patrimoniali interamente possedute dagli stessi Comuni, previa



- acquisizione delle ricevute di pagamento e verifica definitiva degli importi delle rate e dei contributi assegnati per il finanziamento delle rate stesse;
- b. eventuali rate dei mutui di SOT e/o società patrimoniali siano pagate solo per le quote inerenti i Comuni soci di Acqua Novara.VCO ed i Comuni che, alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 6, abbiano già formalmente comunicato l'impegno a perfezionare l'acquisizione della partecipazione azionaria in detta Società entro il 31/12/2007, e comunque per quote non superiori a quelle di partecipazione alla SOT stessa detenute dai sopraccitati Comuni;
 - c. eventuali scostamenti rispetto ai piani di rimborso delle rate dei mutui rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al presente punto, saranno gestiti autonomamente da Acqua Novara.VCO nel rispetto dei volumi finanziari complessivamente previsti a tale scopo anno per anno nelle sopraccitate tabelle;
- 15. di stabilire che le modalità di assegnazione dei contributi alle Comunità Montane, la cui prima erogazione avverrà nel 2008, saranno definite con successivi atti della Conferenza d'Ambito;
 - 16. di stabilire che le modalità di utilizzo dei contributi destinabili a progetti di cooperazione internazionale, saranno definite con successivi atti della Conferenza d'Ambito;
 - 17. di dare mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito di procedere, coerentemente con quanto previsto dalla sopraccitata deliberazione 18/2006, alla pubblicazione dei contenuti della deliberazione stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Piemonte, relativamente ai Comuni per i quali ha effetto immediato la Convenzione di affidamento stipulata dal Presidente dell'Autorità d'Ambito con Acqua Novara.VCO ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7;
 - 18. di dare mandato al Presidente di Acqua Novara.VCO di convocare, entro il 30/06/2007 l'assemblea dei soci al fine di istituire il Comitato di controllo analogo;
 - 19. di prendere atto che, con successive deliberazioni, e secondo le modalità stabilite nella Convenzione di affidamento approvata al punto 3 della presente deliberazione, la Conferenza procederà all'approvazione del Piano Stralcio Triennale Preventivo.
 - 20. di riservarsi, nel caso in cui gli obiettivi di cui ai precedenti punti, con particolare riguardo ai punti 5, 6 e 8, non fossero raggiunti entro i rispettivi termini, di esercitare la competenza attribuita all'Autorità d'ambito dagli art. 3, comma 1, lett. d), e 5, comma 2, lett. b), l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, di definire il modello organizzativo ed individuazione delle modalità di gestione e produzione del servizio idrico integrato;
 - 21. di richiamare gli allegati a costituire parte integrante della deliberazione.



Non avendo più alcuno chiesto la parola, la sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

Presenti: n° 17 Rappresentanti, pari a quote 77,081/100

Favorevoli: n° 16 Rappresentanti, pari a quote 68,728/100

Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 0,00/100

Astenuti: n° 1 Rappresentante (Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza), pari a quote 8,353/100

la deliberazione risulta approvata. Il Presidente ne proclama l'esito.

Successivamente, con votazione analoga alla precedente, espressa per alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Marco Lombardi)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Sergio Vedovato)

Allegati

- A) Schema di Convenzione di affidamento
- B) Schema di Disciplinare Tecnico
- C) Schema di contratto di servizio tra Acqua Novara.VCO e SOT
- D) Elenco mutui in carico agli Enti Locali
- E) Elenco mutui in carico alle società patrimoniali di proprietà degli Enti Locali
- F) Istruttoria relativa alle domande di riconoscimento delle gestioni esistenti
- G) Accordo di programma per la costituzione ed il controllo del Gestore Unico d'Ambito
- H) Statuto di Acqua Novara.VCO S.p.A.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole

Verbania, 21/03/2007

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Marco Lombardi)



PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione

Novara, 29/03/2007

Il Segretario Generale
(F.to Clemente Mantegazza)



CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

ATTO N. 391

OGGETTO:

Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo di regolazione MTI-4: valutazione del realizzarsi delle condizioni poste all'accoglimento dell'istanza presentata da Acqua Novara.VCO S.p.A. ai sensi dell'art. 19.3 della convenzione di affidamento e disamina degli schemi regolatori relativi ai gestori Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA ai sensi dell'art. 4 della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr del 28.12.2023. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro aprile, presso la sede dell'Autorità d'Ambito, convocata con avviso del 15/04/2024, protocollo n. 600/2024, in ottemperanza dell'art. 9 della Convenzione per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore dieci e quaranta minuti inizia in videoconferenza la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

A seguito di appello nominale risultano presenti:

Ente rappresentato	Nominativo	% di rapprese ntanza	Presenti	Assenti
Provincia di Novara - Presidente	Federico Binatti	12,334	12,334	
Provincia del VCO - Vicepresidente	Alessandro Lana	12,666	12,666	
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giulio Frattini	3,512	3,512	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Davide Molinari	1,339	1,339	
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Lido Beltrame	3,828	3,828	
B.T.O. 4 Cusio	Giorgio Angeleri	1,039	1,039	
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Massimo Stilo	4,963	4,963	
B.T.O. 6 Media Agogna	Riccardo Giuliani	2,742	2,742	
B.T.O. 7 Media Valsesia	Aldo Giordano	3,667		3,667
B.T.O. 8 Novara	Raffaele Lanzo - delegato	7,215	7,215	
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Marco Caccia	8,470	8,470	
B.T.O. 10 Verbania	Giorgio Comoli - delegato	2,216	2,216	
Unione Alta Ossola	Fausto Braitto - delegato	7,563	7,563	
Unione Valli dell'Ossola	Marco Zanoletti - delegato	10,401	10,401	
Unione Media Ossola	Renzo Viscardi	2,885		2,885
Unione Lago Maggiore	Alessandra Dozio - delegata	3,168	3,168	
Unione del Cusio e del Mottarone	Claudio Pizzi - delegato	4,817	4,817	



Unione dei Due Laghi	Fabrizio Favino	0,656	0,656	
Unione Valle Strona e delle Quarne	Renzo Albertini	1,324		1,324
Unione Valgrande e del Lago di Mergozzo	Claudio Liera	2,596		2,596
Unione Valle Vigezzo	Paolo Giovanola	2,599	2,599	
TOTALE		100,000	89,528	10,472

Partecipa il Direttore dell'Autorità d'Ambito, l'Ing. Paolo Cerruti.

Il Presidente della Conferenza Federico Binatti, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote pari a 89,528/100,000, procede alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo di regolazione MTI-4: valutazione del realizzarsi delle condizioni poste all'accoglimento dell'istanza presentata da Acqua Novara.VCO S.p.A. ai sensi dell'art. 19.3 della convenzione di affidamento e disamina degli schemi regolatori relativi ai gestori Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA ai sensi dell'art. 4 della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr del 28.12.2023. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.

Il Direttore procede dunque ad illustrare l'argomento, condividendo una presentazione precedentemente anticipata ai componenti della Conferenza d'Ambito.

Il Direttore prosegue informando i presenti in merito al quadro normativo/regolatorio fissato dalla recente deliberazione n. 639/2023/R/idr dell'ARERA (nuovo metodo tariffario MTI-4). La presente proposta risulta costruita in funzione: i) dei dati consuntivi economico-patrimoniali per gli anni 2022 e 2023; ii) dei Piani degli investimenti presentati; iii) limitatamente al gestore Acqua Novara.VCO, dell'istanza di equilibrio economico-finanziario presentata dal medesimo.

Quest'ultima procedura, chiarisce il Direttore, risulta prevista dall'art. 19 della Convenzione di affidamento sottoscritta con la Società ed applicabile in circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario. Le misure previste di riequilibrio risultano indicate al comma 19.6 della Convenzione ed applicate in ordine alla complessità e dimensione dello scostamento. Per superare il livello di deficit la Società ha dapprima valutato compiutamente l'applicazione delle misure previste, rappresentando in ultimo l'estensione della concessione quale condizione necessaria a garantire la realizzazione delle opere attese per il superamento delle criticità rilevate nel periodo di emergenza idrica.

Il Direttore chiarisce altresì che il programma degli investimenti, come da documentazione anticipata, prevede investimenti limitatamente al periodo di durata residua dell'affidamento (2024-2026) pari a 135,6 milioni di euro contro un PdI vigente 2024-2026 pari a 72,5 milioni di euro (+61 milioni per gli anni 2024-2026). Per quanto attiene il nuovo Programma degli Interventi 2024-2036, si sottolinea che la previsione di nuovi investimenti risulta rilevante (565M€ pari a 92 €/ab. - valore medio) con incrementi di obiettivi strategici, di qualità di servizio ed in generale di qualità tecnica.

Con riferimento all'istruttoria presentata da Acqua Novara.VCO, il Direttore riferisce che la stessa risulta accoglibile in quanto risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 19 della Convenzione di affidamento e rispettato il contesto normativo, regolatorio e tecnico attualmente vigente.

Il programma degli investimenti presentato da Idrablu prevede la realizzazione di circa 2,38M€ per il periodo 2024-2026 con un'incidenza pro-capite di circa 20 €/ab. (valore medio).

Il Direttore rappresenta quindi i risultati della proposta tariffaria in relazione alle informazioni trasmesse dai singoli gestori (consuntivi 2022, 2023) e Piano degli Investimenti. Chiarisce che le esigenze di nuovi e ingenti investimenti determinano per Acqua Novara.VCO un maggior effetto in termini tariffari, nel dettaglio:

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029



Acqua Novara.VCO	8,29%	5,32%	5,45%	6,38%	8,45%	8,43%
Idrablu	4,8%	4,20%	0,00%			

Il Direttore conclude l'illustrazione della proposta tariffaria introducendo il tema riguardante il bonus idrico integrativo. Tale beneficio, addizionale rispetto a quanto attualmente erogato dai gestori, è diretto a ridurre ulteriormente la spesa sostenuta per la fornitura idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio. Tale maggior beneficio determinerà per il 2024 un'agevolazione complessiva per una famiglia composta da 3 persone di circa 85€ rispetto a circa 65€ erogati nel 2023 (nel 2025 il bonus sarà pari a circa 97€).

Il Presidente, terminata la presentazione senza alcuna richiesta di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente proposta deliberativa.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare l'art. 154 "Tariffa del servizio idrico integrato";

richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", in particolare l'art. 8 "Tariffa d'ambito";

vista la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

preso atto delle Convenzioni regolanti i rapporti tra l'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ed i Gestore affidatari del Servizio Idrico Integrato (Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA);

richiamato il Decreto del proprio Presidente n. 2 del 30 aprile 2020 con il quale sono stati definiti i "Criteri e indirizzi per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l'art. 10, comma 14 "L'Agenzia ... [ora l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas] *predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»*";

preso atto dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di



regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

considerato che l'individuazione della totalità delle funzioni spettanti all'Autorità, è demandata al DPCM di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n.70/11 e di cui l'articolo 10, comma 15, ha disposto il trasferimento;

preso atto che in data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPCM inerente l'individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. In particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

[...]

c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.

visti gli atti e i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

- la deliberazione del 28 dicembre 2012 n.585/2012/R/idr “Regolazione dei Servizi Idrici: Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del 27 dicembre 2013 n.643/2013/R/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione del 28 dicembre 2015 n.664/2015/R/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo di regolazione”;



- la deliberazione del 27 dicembre 2017 n.918/2017/R/idr *“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*;
- la deliberazione del 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/idr *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”* come modificata con deliberazione n.235/2020/R/idr del 23 giugno 2020;
- la deliberazione del 30 dicembre 2021 n.639/2021/R/idr *“Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*;
- la deliberazione del 28 dicembre 2023 n.639/2023/R/idr *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-4”*;

preso atto della determinazione n. 1/2024 – DTAC del 26 marzo 2024 *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr”*;

richiamata la seduta del Comitato Esecutivo del 26 marzo 2024 nella quale sono stati evidenziati i principali elementi caratterizzanti l'aggiornamento degli schemi regolatori per il quarto periodo regolatorio;

rilevato quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente richiamando integralmente quanto deliberato con gli atti n. 580/2019/R/idr e n.639/2023/R/idr;

considerato che il d.P.C.M. del 20 luglio 2012 su indicato attribuisce la competenza di approvare le tariffe ad ARERA definendo quale compito dell'ATO quello di “predisporre” e “validare” i dati trasmessi dal Gestore e di proporre la tariffa del servizio idrico integrato all'Autorità con determinazione del moltiplicatore tariffario Teta (9);

richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente del 16 gennaio 2013 n.6/2013/R/COM, integrata con deliberazione 105/2013/R/COM, *“Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”*;

preso atto che l'Autorità, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha istituito una componente tariffaria UI1, pari a 0,05 centesimi di euro/m³ applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi;

constatato che con Deliberazione 529/2013/R/idr *“Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1”* l'Autorità ha aggiornato il valore della componente UI1, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a 0,4 centesimi di euro/m³;

rilevato che l'Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente con deliberazione atto n.918/2017 ha introdotto dall'1 gennaio 2018, la componente tariffaria UI2 di cui al comma 33.1, destinata alla promozione della qualità tecnica, pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

rilevato che l'Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente con la deliberazione atto n. 897/2017 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2018 la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto, fognatura e depurazione (come modificata dalla deliberazione n. 3/2020/R/idr del 14 gennaio 2020);

rilevato che a decorrere dal 01/01/2020, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580 del 27/12/2019, agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione verrà addebitata la componente perequativa UI4 - nella misura di 0,004 €/mc – destinata all'alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 della legge 221/2015;



RITENUTO necessario ed opportuno precisare che, in coerenza con i principi stabiliti dal Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo di regolazione, i gestori rientranti nell'ambito di applicazione del MTI-4 risultano:

- Gestori d'Ambito: Acqua Novara.VCO S.p.A., Idrablu S.p.A.;
- Enti gestori in economia (ex art. 148, co. 5, del d.lgs. 152/2006): Anzola d'Ossola (VB), Baceno (VB), Formazza (VB), Gurro (VB), Miazzina (VB), Trasquera (VB) e Vanzone San Carlo (VB).

richiamato l'atto n. 358 del 20.12.2022 con il quale la Conferenza d'Ambito, con decorrenza 01.01.2023, ha affidato la gestione del S.I.I. nel territorio comunale di Antrona Schieranco (ex art. 148, co. 5, del d.lgs. 152/2006) alla Società Acqua Novara.VCO SpA determinando pertanto un'estensione del perimetro gestionale del gestore;

richiamata la nota prot.n. 107 del 19.01.2024 con la quale il Direttore dell'Autorità d'Ambito ha formalmente avviato il procedimento di aggiornamento tariffario in relazione alle indicazioni disposte da ARERA definendo un intenso cronoprogramma delle attività finalizzate all'acquisizione dei dati di natura economica/patrimoniale, tecnica (qualità tecnica) e programmatoria (PdI/POS) da completarsi con la formulazione della proposta tariffaria da parte della Conferenza d'Ambito entro il termine del 30 aprile (termine previsto dalla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr);

rilevato che in data 04.04.2024 la società Acqua Novara.VCO SpA ha formulato con nota prot. n. OUT/16593 (PEC) formale istanza di equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art.19 della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ed il gestore del servizio idrico integrato (nel seguito Convenzione);

considerato che con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, così come integrata dalla successiva deliberazione del CdM in data 28 dicembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico fino al 31.12.2022, successivamente prorogato al 31.12.2023;

constatato che l'istanza presentata dal Gestore risulta direttamente conseguente agli effetti scaturiti dagli eventi straordinari ed eccezionali riconducibili all'emergenza idrica che ha interessato una vasta area del territorio regionale ivi compreso il territorio dell'ATO1 limitatamente alla fascia collinare pedemontana prossima ai laghi d'Orta e Maggiore gestita dalla società Acqua Novara.VCO SpA;

preso atto che su richiesta del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza idrica della Regione Piemonte, gli uffici dell'Autorità d'Ambito hanno individuato, congiuntamente con il gestore, e trasmesso (prot. ATO1 n. 680 del 24.03.2023) un elenco di interventi da realizzare in somma urgenza, per un importo complessivo di oltre 104 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dalla programmazione vigente (PdI 2023-2026) al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza;

valutato altresì che il Gestore ha, pertanto, reso noto che per le sopravvenute esigenze dettate dalle criticità evidenziate, tenuto conto del contesto regolatorio nazionale in merito alla qualità tecnica e agli standard ivi stabiliti di cui alla deliberazione ARERA n.917/2017/R/idr, il PdI vigente (approvato con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 351 del 12 luglio 2022), risulta inadeguato ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio richiedendo dell'estensione del periodo concessorio di 10 anni con nuova scadenza al 31 dicembre 2036;

preso atto del nuovo Piano degli Investimenti proposto unitamente al relativo Piano Economico Finanziario per un importo complessivo, anni 2024-2036, pari a 564,9 M€ (incidenza pro-capite 92€/ab. anno) di cui: 135,6 M€, limitatamente al periodo di durata residua dell'affidamento 2024-2026 (63 M€ in aggiunta rispetto alla programmazione vigente) e 313,7 milioni di euro sull'intero periodo regolatorio (2024-2029);

considerato che la realizzazione degli interventi di cui sopra costituisce un'assoluta priorità al fine di garantire la continuità del servizio anche a fronte dei cambiamenti climatici che stanno determinando importanti modifiche delle condizioni di approvvigionamento della risorsa idrica;



constatato che il piano economico finanziario (PEF 2024-2036), allegato alla presente, garantisce il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario necessario alla realizzazione degli interventi previsti dal piano degli interventi anche tramite un finanziamento del sistema creditizio per un importo pari a circa 150 milioni di euro;

considerato che la possibilità per i gestori del servizio idrico integrato di richiedere al concedente una proroga del termine di durata dell'affidamento è espressamente prevista dalla Convenzione tipo, avente ad oggetto "l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato", adottata da ARERA con deliberazione n. 656/2015/R/IDR, in attuazione di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed opportunamente recepita nella Convenzione con atto della Conferenza d'Ambito n.222 del 07.07.2016;

richiamato dunque l'art. 19 "*Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario*" della Convenzione, in particolare:

[...]

3) *Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'Autorità d'Ambito istanza di riequilibrio.*

4) *L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.*

5) *E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.*

6) *Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:*

a. revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

i. trattamento dei costi di morosità;

ii. allocazione temporale dei conguagli;

iii. rideterminazione del deposito cauzionale;

iv. revisione dell'articolazione tariffaria;

b. - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

c. revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

d. modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

e. richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

f. eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

7) *Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.*

8) *l'Autorità d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui ai punti precedenti sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Autorità*



d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

9) L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Autorità d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

10) Resta inteso che in ogni caso sarà escluso l'intervento finalizzato a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario, qualora l'evento di cui al comma 3 sia imputabile al Gestore ovvero qualora l'Equilibrio Economico e Finanziario sarebbe stato altrimenti preservato ove il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un diligente operatore di settore avrebbe assunto nella medesima situazione.

visto l'art 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che per quanto riguarda le concessioni aventi ad oggetto la gestione del SII le stesse devono prevedere "la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni".

richiamata la deliberazione del 28 dicembre 2023 n.639/2023/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-4", in particolare l'articolo 6 rubricato "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria":

[...]

6.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del quarto periodo regolatorio 2024-2029, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 5.3, come aggiornata ai sensi del comma 6.1.

6.6 Nei casi di cui al precedente comma 6.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del quarto periodo regolatorio, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06.

preso atto dell'istruttoria svolta dagli uffici dell'Autorità d'Ambito ai sensi del comma 8 dell'art.19 con la quale si accoglie l'istanza di equilibrio economico finanziario così come formulata dalla società in considerazione di nuove ed ingenti necessità di investimento conseguenti a circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore, e non prevedibili che hanno interessato un'area importante gestita da Acqua Novara.VCO SpA;

constatato che la stessa conferma il rispetto del contesto normativo e regolatorio sopra descritto;

considerato che l'istanza in oggetto si fonda sulla necessità di realizzare "nuovi ed ingenti investimenti" ritenuti urgenti e indifferibili per la continuità del servizio, l'accoglimento della stessa dovrà essere condizionata, a garanzia del raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, alla verifica circa la effettiva finanziabilità del nuovo Pdl e del relativo Piano Economico-Finanziario;

rilevata altresì la documentazione definitiva trasmessa dai gestori d'ambito attestante la conclusione del procedimento di raccolta dati, in particolare:

- Acqua Novara.VCO SpA nota prot. 638 del 19.04.2024 (a mezzo PEC);
- Idrablu SpA nota prot. 410 del 22.03.2024 (a mezzo PEC), nota. prot. 456 del 08.04.2024 (a mezzo PEC);

CONSIDERATO CHE

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basa sui dati raccolti ed aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 come trasmessi e certificati dai rispettivi soggetti gestori;
- la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 e seguenti si basa sui dati raccolti ed aggiornati con i dati di bilancio consuntivi 2023 come trasmessi e certificati dai rispettivi soggetti gestori;



come precisato in precedenza nel corso del 2022 si è attuata una modifica del perimetro gestionale che ha generato una c.d. *variazione sistemica* in termini di costo del servizio erogato. Tale situazione ha richiesto, esclusivamente per il gestore Acqua Novara.VCO, ai sensi del comma 19.3 e seguenti dell'Allegato A alla Del. 639/2023, l'aggiornamento dei costi operativi (Op_{new}) di piano come meglio dettagliato nella relazione di accompagnamento allegata al presente provvedimento;

richiamato l'art. 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in particolare:

“la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati”;

ritenuto assolto l'adempimento in ordine alla valutazione ambientale strategica relativamente al Pdl 2024-2026, non essendo state introdotte modifiche sostanziali rispetto al Programma degli investimenti 2014-2026 già sottoposto positivamente alla VAS;

RILEVATO INFINE CHE con riferimento agli Enti gestori in economia (ex art. 148, co. 5, del D.Lgs. n. 152/2006) non risultano acquisiti alcun tipo di atti, dati ed informazioni utili alla determinazione tariffaria;

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO disporre in ordine ai seguenti punti:

- ritenere concluso, limitatamente alle società Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA, il procedimento avviato ai sensi della deliberazione n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023 e s.m.i. e finalizzato all'aggiornamento della proposta tariffaria per quarto periodo regolatorio;
- prendere atto e confermare la risultanza istruttoria redatta dagli uffici dell'Autorità d'Ambito, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'estensione del termine dell'affidamento della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” ed Acqua Novara.VCO SpA con la quale si accoglie l'istanza di estensione dell'attuale termine dell'affidamento del SII al 31/12/2036 a seguito di circostanze straordinarie ed eccezionali non prevedibili, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore;
- approvare, per le motivazioni di cui al punto precedente, l'estensione del termine dell'affidamento previsto all'art. 5 della convenzione di gestione al 31/12/2036, condizionando risolutivamente tale termine all'ottenimento, entro 18 mesi dall'approvazione definitiva della proposta tariffaria da parte dell'Autorità, delle risorse necessarie a finanziare il nuovo Pdl (2024-2036) ovvero all'acquisizione di un impegno formale delle banche interessate a finanziare il predetto Piano;
- stabilire che, in caso di ingiustificato mancato rispetto delle condizioni di cui al punto precedente ovvero mancata realizzazione di quanto programmato nel triennio 2024-2026, la Conferenza d'Ambito si riserva la possibilità di revocare l'estensione dell'affidamento del SII di cui al presente atto e avviare le procedure previste dalla normativa per determinare un nuovo affidamento;
- richiedere ad Acqua Novara.VCO SpA di monitorare e valutare compiutamente gli effetti delle citate misure di riequilibrio, con periodicità trimestrale a partire dal secondo trimestre dell'anno in corso, trasmettendo all'Autorità d'Ambito apposita relazione;
- prendere atto ed approvare la risultanza tecnica derivante dall'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo di regolazione (MTI-4) quale proposta tariffaria per gli anni 2024-2029 per la società Acqua Novara.VCO SpA e per gli anni 2024-2026 per la società Idrablu SpA così come resa nell'allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale (Allegato A: Relazione di accompagnamento), prevedendo una variazione annuale del moltiplicatore tariffario 9 come nel seguito riportata:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Moltiplicatore tariffario					



ACQUA NOVARA.VCO SpA	1,083 Incremento tariffario 8,29%	1,140 Incremento tariffario 5,32%	1,203 Incremento tariffario 5,45%	1,279 Incremento tariffario 6,38%	1,387 Incremento tariffario 8,45%	1,504 Incremento tariffario 8,43%
IDRABLU	1,0456 Incremento tariffario 4,8%	1,098 Incremento tariffario 4,2%	1,098 Incremento tariffario 0,00%			

- prendere atto ed approvare lo schema regolatorio costituito dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere a partire dal 2024 l'introduzione del Bonus sociale idrico Integrativo quale beneficio diretto aggiuntivo a sostegno degli utenti domestici residenti di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite dall'Autorità (ARERA);
- stabilire per gli anni 2024 e 2025 gli importi stanziati per la misura di cui al punto precedente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	Bonus sociale idrico integrativo	
	2024	2025
Acqua Novara.VCO S.p.A.	€ 200.000	€ 300.000
Idrablu S.p.A.	€ 11.000	€ 16.500

- stabilire, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l'attivazione di compensazioni nella distribuzione delle classi di consumo atte a contenere gli effetti degli incrementi tariffari limitatamente alle utenze domestiche residenti;
- prendere atto che la proposta di determinazione delle tariffe successive al 2025 sarà oggetto di ulteriore provvedimento da parte della scrivente nel corso del 2026 in relazione all'andamento gestionale 2024 e 2025 ed alle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivi provvedimenti;
- evidenziare che il Gestore, ai sensi dell'art. 8.2 lett. b) della deliberazione n. 639/2023, è tenuto ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 2024, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito nel rispetto del limite di prezzo definito dalla variazione annuale del moltiplicatore tariffario 9, fatto salvo eventuali successivi congruagli a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità;
- prendere atto e approvare, in coerenza con i criteri previsti dal MTI-4, i) la quantificazione dei costi operativi (Op_{new}) derivanti dall'integrazione di nuovi servizi ovvero attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative ii) l'elenco dei mutui sottoscritti dagli Enti locali e trasferiti ai Gestori d'Ambito, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, come riportati nella relazione di accompagnamento MTI-4;
- prendere atto che, relativamente ai gestori tenuti all'aggiornamento tariffario ai sensi del MTI-4 esercenti il servizio in base ad un titolo legittimo, che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati richiesti per la formulazione da parte dell'Ente d'Ambito della proposta tariffaria, si applicano le previsioni stabilite dall'Autorità all'art. 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR e s.m.i. del 28 dicembre 2023;
- incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, apportando alla presente proposta eventuali modifiche/rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'attività istruttoria dell'Autorità;



- dare mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito alla sottoscrizione della nuova Convenzione di gestione con Acqua Novara.VCO SpA necessaria a recepire gli effetti dell'estensione della durata ad intervenuta approvazione da parte dell'Autorità della proposta tariffaria de qua;
- incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di provvedere al caricamento dati tramite apposita procedura extranet da richiedere all'Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente;

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comitato Esecutivo riunitosi in data 15.04.2024, nonché di quanto osservato in data odierna;

udita la relazione presentata dal Presidente e dal Direttore dell'Autorità d'Ambito;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore dell'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

richiamato l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Presidente e ricompresa nell'approvazione della deliberazione;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di ritenere concluso, limitatamente alle società Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA, il procedimento avviato ai sensi della deliberazione n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023 e s.m.i. e finalizzato all'aggiornamento della proposta tariffaria per quarto periodo regolatorio;
3. di prendere atto e confermare la risultanza istruttoria redatta dagli uffici dell'Autorità d'Ambito, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'estensione del termine dell'affidamento della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito "Verbania Cusio Ossola e Pianura Novarese" ed Acqua Novara.VCO SpA con la quale si accoglie l'istanza di estensione dell'attuale termine dell'affidamento del SII al 31/12/2036 a seguito di circostanze straordinarie ed eccezionali non prevedibili, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore;
4. di approvare, per le motivazioni di cui al punto precedente, l'estensione del termine dell'affidamento previsto all'art. 5 della convenzione di gestione al 31/12/2036, condizionando risolutivamente tale termine all'ottenimento, entro 18 mesi dall'approvazione definitiva della proposta tariffaria da parte dell'Autorità, delle risorse necessarie a finanziare il nuovo PdI (2024-2036) ovvero all'acquisizione di un impegno formale delle banche interessate a finanziare il predetto Piano;
5. di stabilire che, in caso di ingiustificato mancato rispetto delle condizioni di cui al punto precedente ovvero mancata realizzazione di quanto programmato nel triennio 2024-2026, la Conferenza d'Ambito si riserva la possibilità di revocare l'estensione dell'affidamento del SII di cui al presente atto e avviare le procedure previste dalla normativa per determinare un nuovo affidamento;
6. di richiedere ad Acqua Novara.VCO SpA di monitorare e valutare compiutamente gli effetti delle citate misure di riequilibrio, con periodicità trimestrale a partire dal secondo trimestre dell'anno in corso, trasmettendo all'Autorità d'Ambito apposita relazione;
7. di prendere atto ed approvare la risultanza tecnica derivante dall'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo di regolazione (MTI-4) quale proposta tariffaria per gli anni 2024-2029 per la società Acqua Novara.VCO SpA e per gli anni 2024-2026 per la società Idrablu SpA così come resa nell'allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale (Allegato A: Relazione di accompagnamento MTI-4), prevedendo una variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ come nel seguito riportata:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Moltiplicatore tariffario					



ACQUA NOVARA.VCO SpA	1,083 Incremento tariffario 8,29%	1,140 Incremento tariffario 5,32%	1,203 Incremento tariffario 5,45%	1,279 Incremento tariffario 6,38%	1,387 Incremento tariffario 8,45%	1,504 Incremento tariffario 8,43%
IDRABLU	1,0456 Incremento tariffario 4,8%	1,098 Incremento tariffario 4,2%	1,098 Incremento tariffario 0,00%			

8. di prendere atto ed approvare lo schema regolatorio costituito dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di prevedere a partire dal 2024 l'introduzione del Bonus sociale idrico Integrativo quale beneficio diretto aggiuntivo a sostegno degli utenti domestici residenti di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite dall'Autorità (ARERA);
10. di stabilire per gli anni 2024 e 2025 gli importi stanziati per la misura di cui al punto precedente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	Bonus sociale idrico integrativo	
	2024	2025
Acqua Novara.VCO S.p.A.	€ 200.000	€ 300.000
Idrablu S.p.A.	€ 11.000	€ 16.500

11. di stabilire, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l'attivazione di compensazioni nella distribuzione delle classi di consumo atte a contenere gli effetti degli incrementi tariffari limitatamente alle utenze domestiche residenti;
12. di prendere atto che la proposta di determinazione delle tariffe successive al 2025 sarà oggetto di ulteriore provvedimento da parte della scrivente nel corso del 2026 in relazione all'andamento gestionale 2024 e 2025 ed alle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivi provvedimenti;
13. di evidenziare che il Gestore, ai sensi dell'art. 8.2 lett. b) della deliberazione n. 639/2023, è tenuto ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 2024, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito nel rispetto del limite di prezzo definito dalla variazione annuale del moltiplicatore tariffario 9, fatto salvo eventuali successivi congruagli a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità;
14. di prendere atto e approvare, in coerenza con i criteri previsti dal MTI-4, i) la quantificazione dei costi operativi (Op_{new}) derivanti dall'integrazione di nuovi servizi ovvero attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative ii) l'elenco dei mutui sottoscritti dagli Enti locali e trasferiti ai Gestori d'Ambito, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 152/2006, come riportati nella relazione di accompagnamento MTI-4;
15. di prendere atto che, relativamente ai gestori tenuti all'aggiornamento tariffario ai sensi del MTI-4 esercenti il servizio in base ad un titolo legittimo, che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati richiesti per la formulazione da parte dell'Ente d'Ambito della proposta tariffaria, si applicano le previsioni stabilite dall'Autorità all'art. 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR e s.m.i. del 28 dicembre 2023;
16. di incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, apportando alla presente proposta eventuali modifiche/rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'attività istruttoria dell'Autorità;



17. di dare mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito alla sottoscrizione della nuova Convenzione di gestione con Acqua Novara VCO SpA necessaria a recepire gli effetti dell'estensione della durata ad intervenuta approvazione da parte dell'Autorità della proposta tariffaria de qua;
18. di incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di provvedere al caricamento dati tramite apposita procedura extranet da richiedere all'Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente;
19. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegati:

- *Allegato A - Relazione di accompagnamento MTI-4;*
- *Allegato A-bis – Relazione istruttoria Equilibrio EF ANVCO;*
- *Allegato B - Relazione di accompagnamento al PdI ANVCO;*
- *Allegato C - Relazione di accompagnamento al PdI IDRABLU;*
- *Allegato D - Programma degli Interventi (PdI), Piano Opere Strategiche 2024-2036 ANVCO;*
- *Allegato E - Programma degli Interventi (PdI), Piano Opere Strategiche 2024-2026 IDRABLU;*
- *Allegato F - Elenco Mutui ANVCO;*
- *Allegato G – Elenco Mutui IDRABLU.*

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per chiamata nominale:

1. Presenti: n° 17 Rappresentanti, pari a quote 89,528/100,000
2. Favorevoli: n° 17 Rappresentanti, pari a quote 89,528/100,000
3. Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100,000
4. Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100,000

risulta approvata all'unanimità. Il Presidente ne proclama l'esito.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ
Atto Firmato Digitalmente
F.to : Paolo Cerruti

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ
Atto Firmato Digitalmente
F.to : Federico Binatti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 13/05/2024 all'Albo Pretorio dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbania Cusio Ossola e Pianura Novarese e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ
(Paolo Cerruti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 *(10 giorni dalla pubblicazione)*;
- ☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 *(immediata esecutività)*.

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ
(Paolo Cerruti)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ
(Paolo Cerruti)